



Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1909

ROMA — Giovedì, 22 aprile

Numero 95.

DIREZIONE

Via Nargu nel Palazzo Mancini

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE

Via Nargu nel Palazzo Mancini

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
a domicilio e nel Regno: » » 34; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 50; » » 25; » » 13
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione o gli uffici
postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'altre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalmente.

Inserzioni

Atti giudiziari L. 0.25
Altri annunzi 0.30 } per ogni linea o spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla
Amministrazione della Gazzetta.
Per le modalità del e richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio
degli annunzi.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

Errata-corrige. — Leggi e decreti: R. decreto n. 193 contenente le norme tecniche ed igieniche obbligatorie per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici pubblici e privati negli ivi elencati Comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 o da altri precedenti — RR. decreti dal numero XCI al numero XCIII (parte supplementare) riflettenti trasformazioni di patrimonio ed erezione in ente morale — Relazioni e RR. decreti per lo scioglimento dei Consigli comunali di Bonorva (Sassari), Cogoleto (Genova), e Scapoli (Campobasso) — R. decreto che nomina il comm. Cesare Salvarezza a membro della Commissione d'assistenza e beneficenza pubblica — Ministero delle poste e dei telegrafi: Disposizioni nel personale dipendente — Ministero del tesoro: Direzione generale del Debito pubblico: Avviso — Rettifica d'intestazione — Direzione generale del tesoro: Prezzo del cambio dei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione — Ministero d'agricoltura, industria e commercio: Ispettorato generale dell'industria e del commercio: Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno — Concorsi.

Parte non ufficiale.

Diario estero — Notizie varie — Telegrammi dell'Agenzia Stefani — Bollettino meteorico — Inserzioni.

PARTE UFFICIALE

ERRATA-CORRIGE

Nel testo dei due decreti Ministeriali che aprono un concorso per le carriere diplomatica e consolare, pubblicati nella Gazzetta ufficiale del 20 corrente, n. 93, per errore nella copia trasmessaci, là dove si dice che il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione agli esami è fissato al 15 giugno, deve dirsi che il termine stesso, è fissato al 21 giugno 1909, come è pur detto nei due avvisi di concorso, pubblicati dopo i decreti rispettivi.

LEGGI E DECRETI

Il numero 193 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 7 e 14 della legge 12 gennaio 1900, n. 12;

Viste le proposte della Commissione consultiva istituita col Nostro decreto del 15 gennaio 1909 ed incaricata di studiare le norme tecniche ed igieniche obbligatorie per le riparazioni, ricostruzioni e costruzioni nuove degli edifici pubblici e privati nei Comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 o da altri precedenti;

Ritenuto che l'elenco completo dei Comuni ai quali debbono applicarsi tali norme non può essere approvato se non dopo che sia noto il risultato degli studi che sta compiendo l'altra Commissione istituita col nostro decreto del 15 gennaio sopradetto per indicare le zone più adatte alla ricostruzione degli abitati nelle località colpite dal terremoto del 28 dicembre 1908;

Che frattanto però, giusta le preliminari comunicazioni fatte dalla Commissione succitata, non v'ha dubbio che l'osservanza delle proposte norme debba essere resa obbligatoria nei Comuni qui appresso indicati, delle tre provincie della Calabria e di quella di Messina;

Ritenuta l'urgenza di permettere in questi Comuni la ripresa dei lavori edilizi;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei Comuni sotto designati colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 o da altri precedenti sono obbligatorie per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni degl'edifici pubblici e privati, le cui unità norme tecniche ed igieniche, vistate d'ordine Nostro dal presidente del Consiglio dei ministri e dal ministro dei lavori pubblici;

IN PROVINCIA DI CATANZARO.

Nel circondario di Catanzaro:

Catanzaro — Albi — Amaroni — Amato — Andali — Argusto — Badolato — Belcastro — Borgia — Caraffa di Catanzaro — Cardinale — Cenadi — Centrache — Cerva — Chiaravalle Centrale — Cropani — Davoli — Fossato Serralta — Gagliato — Gasperina — Guardavalle — Isea — Magisano — Marcedusa — Marcellinara — Miglierina — Montauro — Montepaone — Olivadi — Palermi — Pentone — Petrizzi — San Floro — San Sostene — Santa Caterina del Jonio — Sant'Andrea Apostolo del Jonio — San Vito sul Jonio — Satriano — Sellia — Sersale — Settingiano — Simeri e Cricchi — Sorbo San Basile.

Soverato — Soveria Simeri — Squillace — Staletti — Taverna — Tiriolo — Torre di Ruggero — Valleflorita — Zagarise.

Nel circondario di Cotrone:

Cotrone — Belvedere di Spinello — Caccuri — Casabona — Casino — Cerenzia — Cirò — Cotronei — Crucoli — Cutro — Isola Caporizzuto.

Melissa — Mesoraca — Pallagorio — Petilia Policastro — Petronà — Roccabernarda — Rocca di Neto — San Mauro Marchesato — San Nicola dell'Alto — Santa Severina — Savelli — Scandale — Strongoli — Umbriatico — Verrino.

Nel circondario di Nicastro:

Nicastro — Carlipoli — Cicala — Conflenti.

Decollatura — Falerna — Feroletto Antico — Filadelfia — Gimigliano — Gizzeria — Maida — Motta Santa Lucia — Pianopoli — Platania — Sambiasi — San Pietro a Maida.

San Pietro Apostolo — Serrastretta — Soveria Mannelli.

IN PROVINCIA DI COSENZA.

Nel circondario di Cosenza:

Cosenza — Ac'i — Altilia — Aprigliano — Belsito — Bianchi — Bisignano — Carolei — Carpanzano — Casole Bruzio — Castiglione Cosentino — Castrolibero — Celico — Cellara.

Cersaio — Cervicati — Cerzeto — Colosimi — Dipignano — Domanico — Fagnano Castello — Fegline Vegliaturo — Grimaldi — Lippano — Lattarico — Luzzi.

Malito — Mangone — Marano Marchesato — Marano Principato — Marzi — Mendicino — Mongrassano — Montalto Uffugo — Pannettieri — Parenti — Paterno Calabro.

Pedace — Pedivigliano — Piane Grati — Pietratta — Rende — Rogiano Gravina — Rogliano — Rose — Rota Greca — Rovito.

San Feli — San Giovanni in Fiore — San Marco Argentano — San Martino di Finita — San Pietro in Guarano — San Stefano di Rogliano — San Vincenzo La Costa — Scigliano — Serra Pedace — Spezzano Grande — Spezzano Piccolo — Torano Castello — Trenta — Zumpano.

Nel circondario di Castrovillari:

Castrovillari — Acquafredda — Albidona — Alessandria del Carretto — Altomonte — Amendolara — Canna — Cassano al Jonio.

Castroregio — Cerchiara — Civita — Firmo — Francavilla Marit-

tima — Frascineto — Laino Borgo — Laino Castello — Malvito — Montegiordano.

Morano Calabro — Mormanno — Mottafollone — Nocera — Oriolo — Papasidero — Platì — Rocca Imperiale — Roseto Capo Spulico — San Basile — San Donato di Ninea — San Lorenzo Bellizzi.

San Lorenzo del Vallo — San Sosti — Santa Caterina Albanese — Sant'Agata d'Esaro — Saracena — Spezzano Albanese — Tarsia — Terranova di Sibari — Trebisacce — Villapiana.

Nel circondario di Paola:

Paola — Acquappesa — Ajello — Ajeta — Amantea — Belmonte Calabro — Belvedere Marittimo — Bonifati.

Bonvicino — Cetraro — Cleto — Diamante — Falconara Albanese — Fiumefreddo Bruzio — Fuscaldo — Grisolia Cipollina — Guardia Piemontese — Lago — Longobardi — Majerà.

Orsomarso — San Gineto — San Lucido — San Pietro in Amantea — Santa Domenica Talao — Scalea — Serra d'Aiello — Terrati — Tortora — Verbicaro.

Nel circondario di Rossano:

Rossano — Bocchigliero — Calopezzati — Caloveto — Campana — Cariati — Corigliano Calabro — Cropalati — Longobucco — Mandatoriccio — Paludi — Pietrapaola — San Cosmo Albanese — San Demetrio Corone — San Giorgio Albanese — Santa Sofia d'Epiro — Scala Coeli — Vaccarizzo Albanese.

IN PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA.

Nel circondario di Gerace:

Agnana Calabra — Antonimina — Ardore — Benestare — Bivongi — Bovalino — Camini — Canolo — Careri — Caulonia — Ciminà — Gioiosa Jonica — Grotteria — Martone — Palizzi — Placencia — Portigliola — Riace — Roccella Jonica — San Giovanni di Gerace — Sant'Ilario del Jonio — Stignano — Stilo.

IN PROVINCIA DI MESSINA.

Nel circondario di Messina:

Fiumedinisi — Guidomandri — Itala — Lipari (Isola) — Mandanici — Milazzo — Monforte San Giorgio — Roccalumera — Salina (Isola) — San Filippo del Mela — Santa Lucia del Mela — Santo Stefano di Briga — Spadafora San Martino — Spadafora San Pietro.

Nel circondario di Castrolibero:

Antillo — Barcellona Pozzo di Gotto — Basicò — Castel Mola — Falcone — Forza d'Agro — Francavilla di Sicilia — Furnari — Giardini — Graniti — Raggi — Limina — Malvagna — Mazzarà Sant'Andrea — Meri — Moio Alcantara — Montalbano di Elicona — Mottacamastra — Novara di Sicilia — Roccaforte — Roccella Valdemone — Santa Teresa di Riva — Taormina — Tripi.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto nello stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BERTOLINI.

Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.

NORME TECNICHE ED IGIENICHE

obbligatorie per le riparazioni, ricostruzioni o nuove costruzioni degli edifici pubblici e privati nei Comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 o da altri precedenti, elencati nel R. decreto del 18 aprile 1909.

[TITOLO I.]

Nuove costruzioni.

Art. 1.

È vietato costruire edifici su terreni paludosi, franosi, o atti a scosendere, o sul confine fra terreni di natura od andamento diverso, o sopra un suolo a forte pendio, salvo quando si tratti di roccia compatta; nel quale ultimo caso è indispensabile preparare all'edificio uno od anche più piani orizzontali di appoggio, eseguendo gli scavi necessari.

Art. 2.

L'altezza dei nuovi edifici, rappresentata dalla massima differenza di livello fra la linea di gronda o il suolo circostante, in vicinanza immediata dell'edificio stesso, non può di regola superare i 10 metri.

I nuovi edifici, siano inferiormente cantinati o no, debbono essere costruiti a non più di due piani, dei quali il terreno, avendo il pavimento a livello del suolo, oppure sopraelevato sul medesimo non più di un metro e mezzo.

L'altezza dei piani, misurata fra pavimento e pavimento, oppure fra il pavimento e la linea di gronda, non può di regola superare i m. 5.

Art. 3.

Per edifici isolati, che abbiano all'intorno un'area libera di larghezza non inferiore a quella prescritta all'art. 22, comma 4), possono essere ammessi, in seguito a parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici sul relativo progetto tecnico, numero di piani ed altezze, sia dell'intero edificio che dei singoli piani, maggiori di quelle stabilite al precedente articolo, quando siano giustificate da ragioni di pubblica utilità, di servizio pubblico, d'interesse artistico, o di esercizio industriale.

Tali edifici non possono però mai essere destinati ad uso di alberghi, scuole, ospedali, caserme, carceri e simili, o nemmeno ad abitazione, salvo che per il personale necessario alla loro custodia e vigilanza.

La loro altezza non può superare i 10 m., a meno che la destinazione dell'edificio non richiegga assolutamente altezza maggiore.

Art. 4.

Le fondazioni, quando è possibile, debbono posare sulla roccia compatta, o su terreno perfettamente sodo. In caso diverso si debbono adottare i mezzi dell'arte del costruttore per ottenere una buona fondazione.

Nel caso di edifici intelaiati o baraccati le costole montanti o i ritti dell'armatura debbono essere infitti a perfetto incastro nella roccia, o in una platea generale armata, o essere collegati ad un robusto telaio di base formato con membrature rigide.

Per gli edifici di muratura ordinaria le fondazioni debbono essere costituito da muri continui concatenati fra di loro.

In ogni caso la pressione statica unitaria sul terreno non roccioso, non deve superare i due chilogrammi per centimetro quadrato.

Art. 5.

I lavori di costruzione dei fabbricati debbono eseguirsi secondo le migliori regole d'arte, con buoni materiali e con accurata mano d'opera.

È vietata la muratura a sacco e quella con ciottoli, se non convenientemente spaccati e posti in opera con struttura listata.

È pure vietato l'impiego della ghisa e di qualunque altro materiale fragile per travi, per colonne, e in genere per parti essenziali dell'organismo resistente degli edifici.

Art. 6.

Al disopra del piano di gronda non si possono eseguire opere murarie di alcuna specie, non esclusi i fumaioli, salvo i muri di timpano intelaiati o baraccati eseguiti con materiale di riempimento assai leggero, nè vi possono trovar luogo ambienti abitabili o magazzini.

I parapetti dei terrazzi, superiori al piano di gronda, debbono essere di legno, di ferro, o di cemento armato.

Nelle case ad un sol piano, se armate robustamente con ossatura completa, come all'articolo seguente, il sottotetto può per eccezione adibirsi ad uso magazzino o granaio.

Art. 7.

Gli edifici debbono essere costruiti con sistemi tali da comprendere una ossatura di membrature di legno, di ferro, di cemento armato, o di muratura armata, capaci di resistere contemporaneamente a sollecitazioni di compressione, trazione e taglio. Esse debbono formare un'armatura completa di per sé stante dalle fondamenta al tetto, saldamente collegata colle strutture orizzontali portanti (solai, terrazzi e tetti) o che contenga nelle sue riquadrature, oppure racchiuda nelle sue maglie, il materiale formante parete, o vi sia immersa.

Gli edifici debbono avere il loro centro di gravità più basso che sia possibile.

Art. 8.

Negli edifici col solo piano terreno è ammessa anche la muratura ordinaria, purchè:

a) la costruzione sia fatta con buona malta;

b) le parti murarie aventi funzione statica siano eseguite con mattoni o blocchi di pietra, naturale od artificiale a facce piane, oppure a struttura listata, fatta con pietra spezzata e interrotta da corsi orizzontali di mattoni o da fasce continue di cemento armato, distanti non più di cm. 60 fra loro;

c) i muri perimetrali abbiano alla base una grossezza non minore di 1/8 dell'altezza e siano immorsati coi muri trasversali distanti non più di 5 m. Nel caso di intervalli maggiori i muri predetti, ed in genere quelli maestri debbono essere muniti di lesene di rinforzo, ripartite a distanza non superiore a m. 5, e di aggetto uguale almeno alla metà della grossezza del muro stesso;

d) la costruzione sia consolidata al piano del pavimento da collegamenti rigidi, e alla sommità dei muri maestri tanto perimetrali quanto trasversali, da catene di ferro o telai di legno o di cemento armato rinforzati da squadra negli angoli.

In detti edifici bassi sono pure ammesse le strutture ad elementi forati collegati da anime metalliche o comunque formato da elementi concatenati o incastrati fra loro.

Art. 9.

Le costruzioni definitive di legno sono ammesse per edifici isolati, per villini, per case coloniche e simili, osservando le distanze prescritte dall'art. 22 nel caso di abitati, e devono avere sempre uno zoccolo in muratura.

Art. 10.

È vietato l'uso delle volte impostate al disopra del suolo. Sono ammesse quelle del piano sotterraneo, purchè con saetta non minore del terzo della corda, e munite di tiranti per elidere le spinte.

Art. 11.

Le strutture portanti dei piani superiori devono essere costituite

unicamente da solai, con esclusione di quelli a voltine formate di materiali pesanti.

Nel caso di edifici di muratura ordinaria, le travi dei solai, in numero di una almeno ogni 3 m., debbono poggiare su tutta la grossezza dei muri, ed essere impalettate esternamente. Nei corpi di fabbrica multipli, le travi dei solai debbono essere di un sol pezzo per tutta la profondità dell'edificio, ed ove ciò non riesca possibile, le varie travi che vi corrispondono, da ambiente ad ambiente, debbono essere robustamente collegate fra di loro nei punti di appoggio sopra i muri interni.

Nel caso di edifici intelaiati o baraccati le travi dei solai debbono collegarsi rigidamente coll'ossatura essenziale, costituente l'armatura della fabbrica.

Art. 12.

I soffitti ed i rivestimenti dei solai debbono formarsi con materiali leggeri, quali tele, assicelle sottili, cartone, lamierino, lastre sottili, reti metalliche, e simili, escludendo il cannucciato, comunque rivestito, e le altre strutture pesanti e facili a disgregarsi.

Art. 13.

Per i sistemi intelaiati o baraccati è obbligatorio uno almeno dei mezzi di irrigidimento seguenti:

- a) connessioni rigide delle membrature nei punti d'incrocio;
- b) collegamenti diagonali o controventi;
- c) riempimento o rivestimento di struttura tale da opporsi efficacemente alle deformazioni.

Art. 14.

Per riempimento o rivestimento, nelle costruzioni intelaiate o baraccate, sono ammesse le strutture seguenti:

- a) la muratura armata, animata od ingabbiata, od altrimenti consolidata, specialmente quando costituisce mezzo d'irrigidimento;
- b) le pareti semplici o doppie di lastre naturali od artificiali, di reti metalliche intonacate, di tavolati di legno iniettati o rivestiti, o di qualunque altro materiale che presenti solidità, leggerezza e sia immune, per quanto è possibile, dall'azione del fuoco e dell'umidità atmosferica;
- c) le strutture murarie indicate al precedente art. 8, limitatamente al solo piano terreno.

Per le sole case coloniche isolate, è ammesso l'impiego di doppie pareti a listelli di legno o rete metallica, riempite di materiale leggero, anche se di argilla o di altre sostanze non cotte.

Art. 15.

Gli edifici intelaiati di legno e quelli baraccati debbono avere le costole montanti di un sol pezzo, o quanto meno così saldamente e robustamente collegate o rafforzate nelle giunture, da non offrire veruna sezione di indebolimento. Tutte le unioni delle membrature fra loro debbono essere studiate in modo che non venga indebolita la resistenza delle parti costituenti l'organismo statico.

Art. 16.

È vietato l'uso di scale a sbalzo o di quelle portate da archi e volte di muratura.

Art. 17.

I vani delle porte e delle finestre debbono essere incorniciati di un solido telaio di ferro, di legno o di cemento armato. Nelle costruzioni murarie semplici si deve sovrapporre ai vani un architrave di legno, di ferro o di cemento armato esteso a tutta la grossezza del muro con arco di scarico. Nelle altre costruzioni deve essere rafforzata la struttura prolungando alcune membrature del telaio del vano fino all'incontro dei montanti e dei correnti dell'ossatura principale, salvo nel caso di pareti a struttura rigida.

Negli edifici di muratura i vani debbono tenersi a distanza non minore di m. 1,50 dagli spigoli del fabbricato,

Art. 18.

È vietata qualsiasi costruzione in aggetto od a sbalzo, fatta eccezione per i balconi e le cornici.

I balconi non debbono mai sporgere dal muro d'ambito più di m. 0,60 e debbono essere sostenuti da mensole solidamente connesse con la travatura del solaio o colle costole montanti dell'armatura.

Le mensole e le lastre dei balconi debbono essere costituite da materiali atti a resistere alla flessione, e non fragili.

Le cornici non debbono mai sporgere dal muro d'ambito più di m. 0,40 e debbono eseguirsi a struttura leggera e solidale col telaio di rinforzo a coronamento dell'edificio. Nel computo della sporgenza non è compreso il canale di gronda, se di lamiera.

Sono vietate le cornici di materiale murario e sono invece ammessi i protendimenti del tetto dalla fronte dei muri in sostituzione delle cornici.

Art. 19.

La struttura dei tetti deve escludere nel modo più assoluto qualsiasi spinta orizzontale, da eliminarsi mediante catene rese solidali col telaio di coronamento alla sommità dei muri. Le incavallature debbono essere collegate trasversalmente fra di loro.

Non sono richieste catene di collegamento nelle costruzioni con muri a timpano, reggenti tetti, la cui struttura sia costituita dai soli arcarecci, i quali però debbono essere impalettati agli estremi e collegati longitudinalmente, come è prescritto all'art. 11 per i tetti di solaio.

Nei tetti a falde, il materiale di coperta non deve eccedere il peso di kg. 45 per metro quadrato anche se bagnato, e deve essere assicurato all'orditura.

Art. 20.

Ai tetti ordinari si possono sostituire, in tutto od in parte, terrazze piani a livello della linea di gronda, purché il materiale di semplice copertura non ecceda il peso di 50 kg. per metro quadrato.

Art. 21.

Le condutture di ogni specie, siano esse canne di camini o di caloriferi, o tubolature di acquai, di latrine o di acque piovane o potabili, ecc., debbono essere accuratamente isolate dalle membrature dell'organismo resistente.

Nelle costruzioni di muratura ordinaria le condutture non debbono intaccare la grossezza dei muri.

Art. 22.

Nei nuovi centri abitati, o negli ampliamenti degli attuali, come pure nell'apertura di nuove strade nell'interno di quelli esistenti, sono obbligatorie le seguenti norme:

- a) le strade devono essere larghe almeno 10 metri.

Negli abitati aventi popolazione agglomerata inferiore ai 5000 abitanti, il prefetto, su parere favorevole del Genio civile, o le altre autorità superiori da cui debba eventualmente essere approvata la costruzione della nuova strada, possono consentire che tale larghezza minima sia ridotta a m. 8.

Nel caso che siano ammesse costruzioni da un solo lato della strada, la larghezza di questa può essere tenuta anche di m. 6.

- b) fermi restando i limiti massimi stabiliti dagli articoli 2 e 3, le case non possono avere verso la strada sulla quale prospettano, altezza maggiore della larghezza della strada stessa diminuita:

1° di m. 3,50, quando si tratti di strade che devono avere una larghezza minima uguale a 10 m.;

2° di m. 2, quando si tratti di strade la cui larghezza minima può essere di 8 m.;

3° di m. 1, quando si tratti di strade lungo le quali può essere costruito da un solo lato;

- c) qualora si vogliano costruire fabbricati di altezza superiore a quelle stabilite dal precedente comma, essi debbono co-

struirsi in ritiro, per rispetto all'allineamento stradale, di una misura pari alla metà della maggiore altezza;

a) per gli edifici di altezza superiore ai 10 m., è prescritto l'isolamento da ogni parte per una larghezza non minore della loro altezza;

e) la larghezza dell'intervallo d'isolamento fra i muri frontali di due edifici vicini, quando l'area frapposta non debba servire a pubblico passaggio, può essere limitata alla semisomma delle loro altezze.

Agli effetti del presente articolo sono computate come larghezze libere di strada, e come intervalli d'isolamento anche le larghezze delle aree annesse all'erigendo edificio e destinate a giardino, a cortile, o comunque non coperte, anche se cintate e sottratte all'uso pubblico, che si trovino lungo le fronti del fabbricato.

Art. 23.

Sono vietate:

a) le sopraelevazioni degli edifici esistenti, quando questi abbiano raggiunto o superato l'altezza di 10 m.;

b) i lavori di ampliamento di edifici la cui struttura non corrisponde alle prescrizioni del presente regolamento;

c) le fabbriche di qualsiasi natura che possono ridurre sotto i limiti fissati dall'art. 22 la larghezza libera delle strade e degli intervalli d'isolamento;

d) qualunque altra opera che non sia ammessa dal presente regolamento, oppure che possa aggravare o rendere permanenti le condizioni di fatto contrarie al medesimo.

Art. 24.

Nei calcoli di stabilità e resistenza delle costruzioni si debbono considerare:

1° le azioni statiche dovute al peso proprio ed al sopracarico, aumentate di una percentuale che rappresenti l'effetto delle vibrazioni sussultorie;

2° le azioni dinamiche dovute al moto sismico ondulatorio, rappresentandole con accelerazioni applicate alle masse del fabbricato nelle due direzioni (lunghezza e larghezza) ed agenti in entrambi i sensi di ogni direzione.

TITOLO II.

Ricostruzioni.

Art. 25.

Le ricostruzioni totali o parziali sul sito anteriormente occupato dagli edifici che per qualsiasi causa siano stati distrutti o demoliti od abbattuti, debbono eseguirsi con tutte le norme del precedente titolo, salvo le tolleranze di cui agli articoli seguenti.

Art. 26.

Tolto il caso dell'esistenza di un piano regolatore che disponga altrimenti, le ricostruzioni sono permesse sui primitivi allineamenti, ma le nuove case non possono avere che il solo piano terreno e non superare l'altezza di m. 6.50, a meno che, a norma degli articoli 2, 3 e 22, non possa consentirsi un numero di piani e un'altezza maggiori.

Art. 27.

Nelle ricostruzioni è concessa l'utilizzazione delle fondazioni preesistenti, quando esse non presentino lesioni o deficienze, nel qual caso debbono essere ridotte alle condizioni stabilite dall'art. 4.

TITOLO III.

Riparazioni.

Art. 28.

Le riparazioni organiche, intese cioè a modificare o consolidare le strutture resistenti degli edifici o di qualche loro parte essenziale, debbono corrispondere, per quanto è praticamente possibile, alle

norme di cui ai titoli precedenti, tenuto presente quanto è disposto negli articoli seguenti.

Art. 29.

Le volte esistenti negli edifici da riparare sono tollerate, a condizione espressa che non siano lesionate, o non siano impostate su muri lesionati o strapiombati, e sempre quando sia provveduto ad eliminare le spinte coll'apposizione di robuste cinture, chiavi e tiranti. In ogni caso però dovranno sostituirsi con strutture non spingenti le volte in sommità degli edifici, a più piani.

Art. 30.

Nelle riparazioni degli edifici danneggiati saranno osservate, in quanto siano applicabili, le disposizioni contenute nel titolo I, e specialmente si debbono:

1° sostituire le scale di muratura o a sbalzo, con scale di legno o sopra intelaiature, salvo il caso in cui i gradini poggino su due muri maestri;

2° sostituire i tetti spingenti con altri senza spinte;

3° ridurre gli aggetti, le cornici, i balconi e le strutture sovrastanti ai piani di gronda in conformità degli articoli 6 e 18 e disporre le condotte e le canne di scarico di qualsiasi specie in modo da non intaccare le murature, anzi da permetterne l'integrazione, ove l'indebolimento sia avvenuto.

L'altezza di tali edifici deve essere ridotta a quella stabilita agli articoli 2 e 3.

Art. 31.

Per le riparazioni degli edifici di carattere nazionale, in specie per valore artistico, storico od archeologico, sarà stabilito, caso per caso, il partito da seguire pel loro consolidamento con riguardo alle disposizioni del precedente art. 3.

Art. 32.

Sono vietate le riparazioni degli edifici le cui fondazioni siano lesionate o insufficienti, se esse non siano previamente ridotte alle condizioni stabilite all'art. 4.

Art. 33.

Gli edifici lesionati e non costruiti col sistema intelaiato o baracato, elevatisi oltre il piano terreno, previamente ridotti, ove occorra, a norma del precedente art. 30, devono essere rafforzati da montanti di legno, di ferro, o di cemento armato, infissi solidamente a incastro nelle fondazioni, continui fino alla sommità dell'edificio e rilegati fra loro da cinture al piano della risega di fondazione, e a quelli del solaio e della gronda, in modo da formare un'armatura a gabbia. I detti montanti debbono essere collocati almeno in corrispondenza di tutti gli spigoli dell'edificio e in ogni caso a distanza non maggiore di 5 m. l'uno dall'altro.

Le cinture debbono essere riunite con le travi del solaio, prolungandone una almeno ogni 3 m., impalettata esternamente. In mancanza, si debbono porre chiavi passanti ad ogni 3 m. almeno di distanza.

Negli edifici ad un solo piano può essere omissa l'ingabbiatura, ottemperando però a tutte le altre prescrizioni enunciate nei precedenti articoli, a condizione che le grossezze dei muri corrispondano alle norme contenute nell'art. 3 (comma c).

Art. 34.

Le murature comunque lesionate, che presentano strapiombo o si manifestano eseguite coi sistemi esclusi all'art. 5, nonché quelle in cui si nota fessuramento diffuso, debbono essere demolite.

Quelle semplicemente lesionate, che non presentino i caratteri anzidetti, oltre a quanto è prescritto all'art. 33, debbono venire riparate, riprendendone la costruzione per ciascuna lesione con muratura da farsi esclusivamente con buona malta, fino ad immorsarsi, con profondi attacchi, con la parte sana.

È vietato l'impiego di archi di muratura per puntellamento o collegamento di muri.

Art. 35.

Gli edifici di cemento armato, che presentino lesioni tali nelle membrature dell'ossatura resistente, da renderli inutilizzabili, debbono essere demoliti o rifatti per tutta la parte alla quale si estende la funzione portante della membratura danneggiata.

Quelle intelaiate di altri sistemi, o semplicemente baraccate, che si trovino nello stesso caso, possono essere riparate, sostituendo con altri nuovi gli organi lesionati, purché si provveda ad un collegamento ben rigido colla rimanente armatura o intelaiatura.

Art. 36.

Nel caso di edifici non interamente caduti od abbattuti, alle parti da ripararsi vengono applicate le norme del presente titolo, meno per quanto riguarda l'altezza, che deve ridursi uguale a quella permessa, a norma del precedente art. 26, per la parte da ricostruirsi.

TITOLO IV.

Norme igieniche.

[Art. 37.]

Nelle costruzioni, ricostruzioni o possibilmente nelle riparazioni organiche debbono osservarsi le norme stabilite dalla legge 22 dicembre 1888, n. 5849.

L'altezza netta dei piani non sarà mai inferiore ai m. 3.

Art. 38.

Nella costruzione degli edifici scolastici dovranno osservarsi, oltre le prescrizioni del presente regolamento, anche le norme tecniche ed igieniche approvate con R. decreto 25 novembre 1900, n. 484.

TITOLO V.

Sanzioni.

Art. 39.

Qualunque inosservanza delle disposizioni contenute nelle presenti norme è punita con l'ammenda da L. 10 a L. 1000 e, nei casi più gravi, con l'arresto fino a 6 mesi.

Alla pena medesima soggiace, oltre il committente, anche il direttore, appaltatore o assuntore dei lavori, ai quali può inoltre essere inflitta la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte.

Art. 40.

Appena avuta notizia del fatto costituente la contravvenzione, il pretore deve immediatamente ordinare gli accertamenti e rilievi che reputi necessari, o disporre tutti i provvedimenti che ritenga indispensabili ai fini delle presenti norme, compresa, ove occorra, la demolizione delle opere. Egli può valersi di tale facoltà, in ogni tempo e in qualunque stato e grado del giudizio.

Spetta pure al pretore richiedere all'uopo l'ufficio di uno o più periti, scegliendo questi di preferenza nel personale tecnico dello Stato o di altra pubblica Amministrazione.

Art. 41.

Salva l'applicazione dell'articolo precedente, i lavori che siano con sentenza irrevocabile riconosciuti non conformi alle prescrizioni delle presenti norme saranno modificati, e, ove risulti necessario, distrutti a spese dei contravventori.

Quando ai fini del giudizio siano necessari accertamenti tecnici, il pretore, sentito la parte o le parti, nomina d'ufficio uno o più periti nel modo indicato nel precedente articolo. Non sono ammesse contropiezze.

Art. 42.

Una copia di ogni ordinanza o sentenza che venga pronunciata in esecuzione delle precedenti disposizioni, dovrà entro 5 giorni dalla sua data essere trasmessa al competente Ufficio del genio civile.

Art. 43.

Per tutte le costruzioni, ricostruzioni o riparazioni di cui è parola nelle presenti norme, la facoltà attribuita al prefetto dall'articolo 378 della legge sui lavori pubblici, è estesa anche in ordine alle modificazioni e alle demolizioni che egli ritenesse necessario.

Art. 44.

Ogni elettore amministrativo ha diritto di richiedere, anche in giudizio, limitatamente al territorio del Comune nelle cui liste trovasi iscritto, che vengano eseguite le disposizioni contenute nelle presenti norme.

Lo stesso diritto appartiene al Ministero dei lavori pubblici, sia direttamente, sia a mezzo dei suoi funzionari locali, nonché per le costruzioni, ricostruzioni o riparazioni che venissero fatte nel territorio del Comune alla rappresentanza comunale.

Art. 45.

Le disposizioni di cui agli articoli 40, 41, 42, 43 e 44 sono applicabili anche quando l'azione penale sia prescritta o altrimenti estinta.

Art. 46.

I sindaci, gli ufficiali del genio civile, gli ingegneri degli uffici tecnici, provinciali e comunali, gli agenti della forza pubblica, le guardie doganali e forestali, e in genere tutti gli agenti giurati a servizio dello Stato, delle Province e dei Comuni, sono incaricati di invigilare per la esecuzione delle disposizioni contenute nelle presenti norme.

TITOLO VI.

Disposizioni transitorie.

Art. 47.

Per i lavori di costruzione, ricostruzione e riparazione degli edifici, che si trovino in corso di esecuzione alla data della pubblicazione delle presenti norme, devono applicarsi le disposizioni dei titoli precedenti, per quanto siano compatibili con lo stato avanzato delle costruzioni.

Spetta al sindaco, su conforme parere dell'ufficio tecnico comunale, o di un perito scelto ai sensi dell'art. 40, di determinare caso per caso le modifiche o varianti che devono essere apportate alle opere in corso.

Contro l'ordinanza del sindaco è ammesso, entro quindici giorni dalla notifica, reclamo al prefetto, il quale provvede in modo definitivo sentito l'ufficio del Genio civile.

Il prefetto può sempre, sentito il Genio civile, revocare o modificare d'ufficio l'ordinanza del sindaco.

Roma, 18 aprile 1909.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il presidente del Consiglio dei ministri

GIOLITTI.

Il ministro dei lavori pubblici

BERTOLINI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sùnto i seguenti RR. decreti:

Sullà proposta del ministro dell'interno:

N. XCI (Dato a Roma, il 25 marzo 1909), col quale il fine inerente al patrimonio della confraternita dei Santi Antonio, Giacomo e Caterina di Assisi è stato parzialmente trasformato a favore di un erigendo asilo dei vecchi, e col quale è stato altresì concentrato nella Congregazione di carità del luogo il patrimonio corrispondente alla rendita trasformata.